

Osservatorio della Camera Penale di Cosenza

“Informazione giudiziaria, mass-media e processo penale”

istituito con Delibera della Camera Penale di Cosenza del 21
Novembre 2016

On.le Presidente
Preg.mi Colleghi componenti del
Direttivo
Ill.mi Colleghi

LAVORI PREPARATORI AL PROTOCOLLO SUI RAPPORTI AVVOCATO - MASS MEDIA

1. INTRODUZIONE

Ogni collettività, che sia democraticamente organizzata, ha un impellente bisogno di credere nella “sua” giustizia.-

Qualunque consorzio umano, inesorabilmente stretto tra la necessità di conoscere, di giudicare e di punire comportamenti incompatibili con la sua stessa sopravvivenza, individua i soggetti e le procedure che, nel contesto storico culturale in cui si colloca, appaiono il modo migliore per avvicinarsi alla verità.-

La credibilità della giustizia e della funzione giurisdizionale si basa su una circolarità virtuosa: il potere legislativo fissa le regole della civile convivenza e il procedimento per accertarne le violazioni; un organo terzo, previamente individuato dalla legge, applica le norme al caso concreto; la collettività controlla come la giustizia è amministrata in suo nome e, se ritiene non soddisfacente l'operato di chi giudica, cerca, per il tramite dei propri rappresentanti politici, di cambiare le norme che individuano le condotte antisociali o quelle che regolano il procedimento giurisdizionale di accertamento della commissione.

Si riattiva, così, il moto circolare che esprime la vitalità democratica e civile di un Paese.-

L'apprezzabilità o meno dell'operato di chi amministra la giustizia non può prescindere, però, dalla conoscenza di come viene applicato e pronunciato il diritto.-

Una conoscenza che, oggi, il cittadino acquisisce attraverso la pubblicità mediata dei mezzi di informazione. È per il tramite dei media, infatti, che la giustizia raggiunge il cittadino. E non il contrario.-

Tale "approvvigionamento" mediatico è di certo qualitativamente inferiore alla pubblicità immediata del processo: chi si reca ad assistere ad un processo e, in genere, al dibattimento, sceglie quale processo seguire, quando seguirlo, su quale atto processuale soffermare la propria attenzione (prova dichiarativa o documentale), quanti e quali argomenti addotti dall'accusa e dalla difesa ritiene validi.-

Il racconto della vicenda giudiziaria, invece, riguarda spesso e volentieri solo la fase non pubblica del procedimento. Qualcuno tra gli operatori della giustizia sceglie su quale procedimento in corso far trapelare notizie; a sua volta l'operatore dell'informazione seleziona, tra le tante notizie fornitegli, quali pubblicare, quando pubblicarle e come "farle risaltare" agli occhi dei cittadini.-

La giustizia, insomma, viene percepita più per come appare e per come viene rappresentata dai mass media.-

È su tale rappresentazione che questo Osservatorio intende interrogarsi, al fine di comprenderne gli effetti, le ripercussioni, le ricadute sul processo penale e su tutti i soggetti del processo.-

Partendo da una prima constatazione: **dall'informazione sul processo si è passati al processo celebrato dai e sui mezzi di informazione.-**

Accade sempre più spesso, infatti, che l'inchiesta giornalistica sui fatti di cronaca si tramuti in un vero e proprio processo mediatico. Il diffondersi di processi paralleli sugli organi di stampa e in tv ha prodotto l'effetto distorto di una sempre maggiore tendenza, da parte dell'opinione pubblica, a percepire taluni giornali o talune trasmissioni televisive

come il “luogo” preferito per la ricerca della prova e per la celebrazione di un processo più immediato e più diretto rispetto a quello che si svolge nelle aule di tribunale, appesantito da procedure formali, poco comprensibili ai più.-

Il processo penale e quello mediatico rischiano, di fatto, di confondersi l’uno con l’altro, poiché entrambi appaiono come il luogo in cui si ricostruisce un accadimento passato attraverso le tracce, le testimonianze, le dichiarazioni. Non solo.-

Ma nel confronto tra i due, è la dimensione più formale e solenne del processo ordinario che rischia di non essere adeguatamente compresa. E con essa, il prodotto del processo, cioè la sentenza.-

Si registra, insomma, una certa insofferenza per la giustizia “istituzionale”, intessuta di “liturgie” e passaggi procedurali, rispetto a un accesso “più diretto” alla verità, che sembra maggiormente assicurato dai microfoni e dagli obiettivi sulle fonti.-

E l’unica verità risulta quella fornita dai mass media.-

Si comprende, allora, l’importanza della funzione dei mezzi di informazione nel nostro Paese e la necessità che tale funzione sia svolta in modo serio, responsabile e, soprattutto, “secondo verità”.-

Il richiamo al rispetto delle norme deontologiche di tutti i protagonisti del processo e di quanti sono chiamati a raccontarlo, è, dunque, assolutamente doveroso, ma, soprattutto, è necessario ad esercitare correttamente e senza distorsioni, il diritto-dovere di informare i cittadini.-

2. I MASS MEDIA E IL PROCESSO PENALE

Anche il mondo degli operatori della comunicazione non è esonerato dal rispetto delle regole deontologiche sulla rappresentazione corretta dei fatti e del processo.-

La pubblicità immediata, ossia la prassi di recarsi in udienza per constatare come viene esercitata la giurisdizione e cosa accade nel processo, è stata sostituita da quella mediata. Sono i fatti che raggiungono, per il tramite dei media, i cittadini e non il contrario.-

E viste le potenzialità del mezzo di informazione, la possibilità di “conoscere” la giustizia è esponenzialmente aumentata. Se il cittadino del primo Novecento poteva recarsi ad assistere al massimo a qualche processo famoso nell’arco dell’intero anno, oggi, invece, riesce quotidianamente a seguire numerosi procedimenti sui mezzi di comunicazione di massa.-

Agli organi di informazione viene affidato, dunque, un compito forse ancora più importante rispetto agli altri protagonisti del processo (avvocati e magistrati): trasferire la conoscenza su come si amministra la giustizia.-

Essi rappresentano l'anello di congiunzione tra il fatto e la collettività. Essi consentono alla collettività l'esercizio di quella sovranità che, secondo l'art. 1 Cost., "*appartiene al popolo*".-

Il dovere di verità, a cui si deve attenere il giornalista è un principio fondamentale su cui si regge una società democratica.-

È anche vero, però, che oggigiorno si assiste ad un'informazione giudiziaria non sempre oggettiva e cristallina.-

Il racconto giudiziario assume, sempre più spesso, una intonazione prevalentemente colpevolista. Numerosi sono i passaggi narrativi da cui si ricava il messaggio di implicita responsabilità dell'indagato e/o dell'imputato.-

Il baricentro del procedimento penale, vale a dire il dibattimento - dove si formano le prove per decidere in ordine alla responsabilità penale di un soggetto - viene improvvisamente anticipato nella fase delle indagini preliminari (alla notizia di reato, all'informazione di garanzia, alle intercettazioni, alle misure cautelari).-

È facile comprendere come tali atti predibattimentali finiscano per inoculare nell'opinione pubblica convincimenti colpevolisti che, spesso, neppure la smentita giudiziaria o una sentenza di assoluzione, riescono a sradicare. Non solo!-

I cittadini, oramai, non scegliendo quale processo "andare a seguire" o a quale udienza dibattimentale partecipare, subiscono passivamente, in qualità di lettori o telespettatori, la selezione di quelli meritevoli di essere rappresentati, in base alle propensioni, alla sensibilità, alle inclinazioni di carattere culturale e ideologico dell'operatore dell'informazione; alle inclinazioni di carattere culturale e ideologico o, peggio ancora, agli interessi del proprietario del mezzo di informazione.-

L'esigenza di ottenere sempre maggiore consenso - o piuttosto maggiore *audience* - ha trasformato i giornali e le trasmissioni televisive, in vere e proprie "fiction", caratterizzate dalla spettacolarizzazione della vicenda processuale; caratterizzate da informazioni assolutamente parziali e unilaterali, spesso in violazione delle norme penali a tutela del segreto investigativo.-

Si rivelano, infatti, sempre più frequentemente e con maggiore facilità e superficialità, informazioni riservate, tanto da far apparire ormai desuete o, peggio ancora, "abrogate" le norme che presidiano alla segretezza investigativa.-

E a ciò contribuiscono tutti i protagonisti del procedimento penale - magistrati, avvocati, operatori di polizia giudiziaria - che, invece di salvaguardare e rispettare i limiti alla segretezza e i divieti di pubblicazione che presidiano la primigenia fase delle indagini, forniscono notizie riservate per una evidente esigenza di auto-legittimazione del proprio operato.-

I giornalisti, da parte loro, divulgano poi tali notizie, pregiudicando irreversibilmente delicatissime indagini, per meri interessi commerciali.-

Una spasmodica ricerca di notizie e una propensione a voler pubblicare tutto, subito e comunque, che certamente finisce per propinare alla collettività notizie incomplete, non sapientemente collegate, non criticamente analizzate.-

Specie se si considera, altresì, la scarsa preparazione giuridica della stragrande maggioranza degli addetti all'informazione giudiziaria, a causa della quale, sovente, si trasmettono solo "notizie" in forma "sensationalistica" (la c.d. "informazione spettacolo") e pochissima conoscenza in ordine alle "cose" vere della giustizia.-

E la collettività, attraversata dal gioco vorticoso delle notizie, satura di informazione, ma povera di conoscenza, assuefatta e stanca, spesso finisce per rinunciare ad esercitare qualsiasi discernimento critico.-

Tanta approssimazione e la erronea rappresentazione della giustizia, finisce inesorabilmente per creare distorsioni, e nel processo penale, e nell'intero sistema giudiziario.-

In primo luogo, perché lo "scontro giudiziario" tra accusa e difesa si traduce in un contraddittorio spurio, volto non già a convincere il giudice, ma l'opinione pubblica.-

E' sconcertante, ad esempio, ascoltare nei salotti televisivi interi brani di intercettazioni.-

È sconcertante che, ancor prima che un giudice possa ricostruire il significato di quelle conversazioni - specie nei casi in cui il linguaggio adoperato sia criptico - i mass-media, in barba a qualsiasi regola, abbiano già provveduto a pubblicare stralci, se non interi brani oggetto delle intercettazioni; che abbiano già provveduto ad emettere verdetti "che ricadono implacabilmente sullo svolgimento del processo" tanto da far esigere alla folla *"che la prova diventi sociale, che si rispetti la sua domanda di giustizia, che la vicenda processuale acquisti finalità etiche in quanto proiezione delle sue speranze. E questo potrebbe anche non coincidere con l'obiettivo di verità che costituisce la risposta giudiziaria classica"*.¹-

Per quanto riguarda le distorsioni sull'intero sistema "giustizia", è indubbio che gli atti d'indagine finiscono per caricarsi di un'attendibilità o, peggio ancora, di una parvenza di

¹ Fulvio Gianaria-Alberto Mittone, "L'Avvocato necessario", Einaudi Editore, Torino, 2007.

definitività che non possono avere: l'informazione di garanzia finisce per essere associata all'imputazione, il rinvio a giudizio alla condanna di primo grado, la misura cautelare restrittiva all'esecuzione di pena.-

La giustizia sommariamente dispensata dalla carta stampata o dal tubo catodico, rischia, dunque, non solo di essere quella più facilmente e direttamente fruibile, ma anche quella più vera e più giusta.-

Più vera e più giusta di quella istituzionale; più vera e più giusta di una sentenza emessa al termine di un giusto processo.-

Lo scadente profilo qualitativo di larga parte dell'informazione giudiziaria, il protagonismo e il sensazionalismo da essa indotti, l'uso distorto e strumentale cui spesso la stessa si presta, rischia di corrodere un bene vitale per ogni democrazia moderna: la fiducia del popolo nella giustizia amministrata in suo nome.-

Risulta, pertanto, assolutamente indispensabile un intervento riformatore, che restauri le linee fisiologiche di un giusto processo e consenta di evitare, al contempo, che i protagonisti del processo penale, con le loro azioni, possano accrescere l'idea di una giustizia abulica, claudica, inaffidabile.-

3. MAGISTRATURA E MASS MEDIA

È pur vero che i magistrati condividono con gli altri cittadini il diritto di manifestare il proprio pensiero, anche nel corso di un procedimento penale. Ciò non toglie, tuttavia, che tale diritto debba essere esercitato nel rispetto della funzione giudiziaria e dei doveri ad essa connessi.-

Occorre, in altri termini, individuare un punto di equilibrio fra l'esercizio di quel diritto e il dovere di imparzialità.-

E, a tal riguardo, assumono rilievo decisivo proprio i principi sottesi alla deontologia del magistrato.-

Principi, quest'ultimi, che sono stati individuati con chiarezza nel codice etico dell'Associazione Magistrati, il quale, proprio all'art. 6, disciplina i rapporti tra il magistrato, la stampa e gli altri mezzi di comunicazione di massa.-

In esso è stabilito che: 1) il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività d'ufficio; 2) quando occorre garantire la corretta informazione, evita la costituzione o l'utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati; 3) non

partecipa a trasmissioni nelle quali sappia che le vicende di procedimenti giudiziari in corso saranno oggetto di rappresentazione in forma scenica; 4) nel rilasciare le dichiarazioni ed interviste si ispira a criteri di equilibrio, dignità e misura e uguale cautela osserva in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione.-

Principi, quest'ultimi, che non sempre, però, sono puntualmente osservati.-

Il successo del processo mediatico è, infatti, un mix di violazione del segreto e di abuso della libertà di informazione, che spesso viene favorito dal narcisismo di alcuni magistrati, che non disdegnano la ribalta mediatica.-

Il circolo vizioso - tra alcuni magistrati e alcuni mezzi di informazione - viene considerato un dato di fatto difficilmente confutabile e - specie dopo le inchieste di Tangentopoli - con caratteri sistemici.-

Sono oramai cristallizzati i rapporti privilegiati tra taluni magistrati e taluni giornalisti; la comunicazione - diretta o indiretta - da parte dei primi di atti e, soprattutto, di documentazione facente parte del fascicolo giudiziario prima del deposito o nell'immediatezza dello stesso; l'enorme risalto mediatico delle vicende giudiziarie viste dalla prospettiva dell'accusa, con rappresentazione unilaterale e, il più delle volte, demonizzante dell'indagato; la sostituzione del giudizio mediatico a quello dei Tribunali; la circostanza che le sentenze di tipo assolutorio sono, il più delle volte, minimizzate se non ignorate.-

Accade spesso che, anche l'inchiesta più delicata, esploda direttamente sui giornali, mediante "mirate" fughe di notizie (su informazioni di garanzia, verbali o intercettazioni), che sono il frutto di rapporti privilegiati tra inquirenti e cronisti giudiziari.-

I limiti di segretezza e i divieti di pubblicazione subiscono evidenti e sistematiche violazioni.-

È pur vero che sui magistrati si scaricano le incalzanti sollecitazioni dei giornalisti, che vogliono sapere tutto e subito, per dare in pasto, ad una collettività avida di informazione, i primissimi spezzoni di un procedimento penale.-

Ma è altrettanto vero che gli stessi magistrati, sempre più spesso e con facilità e disinvoltura, rivelano informazioni riservate, trincerandosi, poi, dietro ragioni di trasparenza, di corretta informazione, di controllo da parte della pubblica opinione sul loro agire. Ma la verità è che l'indiscrezione giudiziaria non è mai disinteressata.-

Ancora.-

Accade spesso che vengano indette conferenze stampa, nel corso delle quali gli stessi magistrati riferiscono le risultanze di attività investigative, ancora in fase di indagini

preliminari e, in taluni casi, perfino i nominativi di indagati, ancora ignari dell'esistenza di un procedimento penale a loro carico.-

Neo - indagati che vengono presentati come colpevoli, in palese violazione non solo del segreto istruttorio, ma, soprattutto, del principio di non colpevolezza, costituzionalmente tutelato.-

Un principio, quest'ultimo, che viene parimenti mortificato dal malcostume di consentire video riprese di persone tratte in arresto, in esecuzione di ordinanze cautelari, esibite davanti alle telecamere in manette e messe alla "gogna mediatica".

Prassi, questa, non solo illegittima, sussistendo il divieto di pubblicare immagini di tal fatta, ma che lede profondamente la dignità di chi si trova coinvolto: un vero e proprio trofeo presentato agli occhi dell'opinione pubblica, con lo stigma del "presunto colpevole", prima che venga messo nelle condizioni di provare a difendersi nella sede naturale di un processo, nel contraddittorio tra accusa e difesa, dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale.-

Una prassi che si rinnova, purtroppo, con disarmante puntualità, ad ogni operazione di contrasto alla criminalità sul territorio.-

Una prassi, purtroppo, associata al sensazionalismo delle video riprese effettuate "in diretta" dalle forze dell'ordine, anche nel contesto delle perquisizioni - spesso ritraenti gli interni delle abitazioni degli arrestati - date in pasto alle tv e ad internet.-

Una persuasione occulta esercitata da una certa sintassi delle immagini, disposte in eloquente e maliziosa sequenza. Talvolta, il sapiente coordinamento del commento orale, in uno alle riprese che indugiano sul dolore della vittima o dei congiunti, che si soffermano su particolari del delitto o su aspetti discutibili della vita privata dell'indagato, finiscono per avere la perentorietà di una sentenza di condanna, senza possibilità di appello. La conseguenza di tutto ciò, certamente non è degna di essere apprezzata.-

Una giustizia mediatica sbrigativamente basata sui primissimi atti di indagine o, peggio ancora, sulle evidenze di un processo mediatico, si ripercuote negativamente sulla vita personale, familiare e sociale delle persone coinvolte.-

Nemmeno l'esito assolutorio porrà rimedio alle distorsioni del sistema di informazione, non solo perché alle sentenze assolutorie l'informazione dedica distratta e marginale attenzione, ma anche perché nei resoconti giornalistici finiscono dati estranei alla *res iudicanda*, che riguardano la vita privata e talvolta intima dell'accusato, che restano indifferenti all'esito del procedimento.-

Non va poi certamente dimenticato il grave pregiudizio di immagine per l'indagato/imputato, poiché gli aspetti privati della sua vita si riverseranno in rete, restandovi per sempre e risultando accessibili attraverso i comuni motori di ricerca, anche solo digitando il nome dell'interessato.-

È indubbio che il processo mediatico, a cui anche gli organi inquirenti sembrano guardare con estremo interesse, altera le condizioni minime del "giudicare", in nome di una malintesa trasparenza.-

Una trasparenza che viene rivendicata in occasione di qualsivoglia vicenda processuale per poter mostrare tutto, sin dall'inizio delle indagini, senza darsi neppure la pena di attendere l'avvio del processo.-

Così, però, si stravolgono tutte le regole processuali (a partire da quelle sul segreto investigativo e/o istruttorio) che sono dettate a garanzia dei diritti fondamentali e del libero e indipendente esercizio della giurisdizione.-

Così, però, si mettono in pericolo i diritti delle persone coinvolte nel processo (*in primis*, la presunzione di non colpevolezza *ex art. 27 Cost.*), per i quali si pone un problema di adeguata tutela e di bilanciamento con la libertà di cronaca giudiziaria.-

Con la spettacolarizzazione della giustizia, è anche messo a repentaglio il sereno e regolare svolgimento del processo, che nel foro mediatico esce dallo spazio tangibile della sua base naturale (l'aula di udienza, con la sua simbolica sacralità) e si sottrae ad un rituale, fatto di tempi, spazi, forme e modalità dialettiche. Con l'ulteriore pericolo che, anche a causa della insofferenza per i tempi lunghi della giustizia, la piazza mediatica diventa il luogo in cui si pronunciano condanne definitive.-

Occorre, dunque, che anche la magistratura superi la stagione della spettacolarizzazione dei processi, al fine di evitare atteggiamenti non misurati, che rischiano di appannare non solo e non tanto la loro imparzialità e la loro professionalità, ma anche e, soprattutto, ciò che la giustizia fa, ciò che la giustizia decide, ciò che la giustizia stabilisce.-

4. AVVOCATURA E MASS MEDIA

4.A Diritto di cronaca e art. 114 c.p.p..

Prima di analizzare il complesso rapporto tra l'avvocato penalista ed i mass media, occorre soffermarsi su alcuni aspetti concernenti l'obbligo di segretezza degli atti di indagine.-

Le notizie relative all'attività di indagine compiuta dalla Polizia Giudiziaria per l'accertamento e la repressione dei reati rivestono grande rilievo sociale.-

Pertanto, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, gli organi di informazione possono pubblicare e divulgare tali notizie. La pubblicazione non deve però compromettere il corretto svolgimento del processo e il diritto delle persone in esso coinvolte al rispetto della propria dignità e della propria riservatezza.-

Proprio per evitare che la diffusione di notizie relative alle indagini possa incidere sulla obiettività della decisione del giudice e ledere irrimediabilmente la reputazione degli indagati, il codice vigente prevede, agli artt. 114, 115 e 329 c.p.p., i casi in cui esiste un obbligo del segreto su tali atti.-

Al riguardo, occorre, innanzitutto, soffermarsi sulla esatta collocazione dell'obbligo di segretezza sugli atti di indagine. E distinguere il procedimento dal processo penale.-

Il procedimento è integrato dalla fase delle indagini preliminari compiuta dal pubblico ministero al fine di acquisire elementi di prova per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. La fase delle indagini preliminari - dove la polizia giudiziaria si colloca quale organo di indagine - ha l'obiettivo di ricercare cose e tracce pertinenti al reato e di individuarne l'autore. Sarà solo in dibattimento che gli elementi probatori acquisiranno dignità di prova, attraverso la garanzia del contraddittorio tra difesa e accusa.-

È in tale ambito che si colloca l'art. 329 del c.p.p. relativamente al segreto di indagine. Nel codice del 1930 il segreto aveva per oggetto tutti gli atti preistruttori ed istruttori, estendendosi temporalmente all'intera fase istruttoria. Nel sistema vigente, invece, sono coperti dal segreto i singoli atti di indagine preliminare, fino a quando l'indagato non può averne conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari (art. 329 comma 1, artt. 405 e 407 c.p.p.).-

L'obbligo, che riguarda anche i testimoni e le parti private, cessa a partire dal momento in cui la persona sottoposta alle indagini può avere conoscenza dei singoli atti. Poiché la conoscibilità dell'atto da parte dell'indagato fa venire meno il segreto, il problema si sposta sulla esatta individuazione degli "atti conoscibili".-

Non vi è dubbio che tali siano gli atti assunti con la presenza della persona sottoposta alle indagini e che altrettanto conoscibili sono gli atti c.d. garantiti, cioè gli atti ai quali il difensore ha diritto di assistere, con o senza preavviso, atteso che la conoscenza da parte del difensore deve essere ritenuta equivalente a quella dell'indagato (artt. 360, 364, 365 c.p.p.). Va da sé che ove il difensore sia stato presente al compimento dell'atto, il segreto verrà meno da tale momento; diversamente, qualora il difensore sia stato assente, il

segreto verrà meno dal momento del deposito del verbale (es. perquisizione, sequestro, ispezione, ecc.), con conseguente avviso *ex art. 366 c.p.p.*-

Non è coperta dal segreto la diffusione della notizia dell'arresto dell'indagato, salve le ipotesi di segretazione.-

All'inverso, invece, e sempre, le sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 351 c.p.p. da persona informata sui fatti, sono coperte da segreto fino al momento in cui il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione, depositando il fascicolo delle indagini (artt. 405, 408, 416 co.2 c.p.p.). Solo il deposito del fascicolo e l'avviso di conclusione delle indagini *ex art. 415-bis c.p.p.* consente all'imputato di poter acquisire conoscenza dell'atto.-

Tuttavia, la regola generale subisce due eccezioni, praticamente contrapposte: quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'art. 114 c.p.p. consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi coperti da segreto (art. 329 co.2 c.p.p.) ovvero disporre il divieto di pubblicazione di singoli atti non più coperti dal segreto o comunque il segreto per singoli atti quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza può ostacolare le indagini riguardanti altre persone (art. 329 co.3 lett. a, b. c.p.p.).-

Gli atti di cui all'art. 329 c.p.p. presuppongono, infatti, già l'acquisizione della notizia di reato e la sua comunicazione; quindi, un'attività di informazione già avvenuta che ha dato vita al procedimento penale.-

Relativamente a tali atti, gli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria non sono sottoposti all'obbligo del segreto, che si riferisce solo al compimento degli atti di indagine, ma sono tenuti al segreto come qualsiasi impiegato dello Stato.-

Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che non sussiste un principio generalizzato e inderogabile di segretezza delle indagini che impedirebbe al pubblico ministero di rendere palese tutta l'attività di indagine già svolta e da svolgere, ben potendo essere disposta la "discovery" quando ciò sia necessario per la prosecuzione delle investigazioni².-

Il c.p.p. contiene, invece, una deroga al principio generale di cui all'art. 114 c.p.p., atteso che consente al P.M. di imporre il divieto di pubblicazione del contenuto di notizie ancorché non più coperte da segreto. Il legislatore, al fine di dare piena attuazione alla tutela della riservatezza del procedimento penale *strictu sensu*, ha previsto, accanto al regime di segretezza sopra illustrato, il divieto di pubblicazione degli atti e di immagini di cui all'art. 114 c.p.p.. Tra i due istituti non vi è piena coincidenza, nel senso che per gli atti

² Cass., Sez. Un., 16 giugno 1995, Maccari, in C.E.D. Cass.N. 201209. L'art. 329 comma 3 lett. b)

coperti da segreto assoluto (atti del pubblico ministero e della polizia giudiziaria fino a quando non sono conoscibili dall'indagato) vige un divieto assoluto di pubblicazione sia con riferimento al contenuto che al testo (art. 114 co. 1 c.p.p.).-

Per gli atti non coperti da segreto, sussiste un divieto limitato di pubblicazione che è assai circoscritto e viene meno man mano che, in relazione allo svolgimento del procedimento, viene meno la ragion d'essere del divieto, che è quella di assicurare il corretto, equilibrato e sereno giudizio del giudice del dibattimento, attuato anche attraverso le norme che gli consentono di venire legittimamente a conoscenza del testo degli atti di indagine e secondo le regole previste in un processo tipicamente accusatorio (art. 114 commi 2, 3 e 4 c.p.p.).-

Peraltro, è sempre consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti da segreto a guisa d'informazione (art. 114 co. 7 cpp).-

Il nuovo codice di procedura penale distingue, quindi, nettamente tra atto del procedimento e suo contenuto; e non vi è perfetta equiparazione tra ciò che diviene conoscibile all'interno del procedimento e la sua divulgabilità.-

Dal coordinamento degli artt. 329 e 114 c.p.p., discende che la estinzione del segreto c.d. interno sugli atti di indagine, cioè quello relativo alla pubblicazione del contenuto degli atti, ritenuto dal Legislatore inidoneo a inficiare il prosieguo del procedimento, mantiene fermo il c.d. segreto esterno, cioè quello relativo alla pubblicazione dell'atto, così come documentato.-

Tuttavia, anche per quello che riguarda gli atti coperti da segreto assoluto, occorre una rigorosa interpretazione dell'ambito di operatività del divieto poiché l'atto di indagine non può automaticamente coincidere con il fatto che ne costituisce l'oggetto e, pertanto, non rientra nel divieto di pubblicazione l'espletamento di attività procedurali che si sostanziano in fatti storici direttamente percepibili, talché una notizia attinta direttamente da un testimone di un avvenimento, in quanto tale non tenuto al segreto, è liberamente divulgabile con il mezzo stampa.-

Al contrario, se detta notizia è tratta dalle dichiarazioni fatte dalla stessa persona alle autorità preposte alle indagini, la sua divulgazione costituisce reato.-

D'altro canto, invece, l'avvenuta diffusione da parte di altri, di notizie di atti di indagine coperte da segreto, non fa venire meno la segretezza e quindi il divieto di pubblicazione poiché con la successiva divulgazione viene dato all'atto maggior risalto e diffusione.-

La segretezza degli atti di indagine subisce alcune significative deroghe collegate alla volontà del Legislatore di assicurare la cooperazione tra organismi istituzionali e la circolazione degli atti tra procedimenti connessi e collegati.-

Del resto, la giurisprudenza ha più volte precisato come il giornalista non può riportare pedissequamente passi di atti giudiziari che, secondo l'art. 114 c.p.p., possono essere pubblicati soltanto riportandone per riassunto il contenuto.

4.B Rapporto tra avvocato penalista e mass media.

La risposta a tali problemi, da parte dell'Avvocatura penale, è stata fino a questo momento consegnata a una sacrosanta critica nonché a denunce del fenomeno.-

Tuttavia, sembra opportuno rendere organica, al di là di singoli episodi, l'attività di "monitoraggio" dell'informazione giudiziaria in Italia, con la conseguente necessità che i penalisti italiani, che sempre si sono interessati ai problemi che attengono ai principi liberali della società, continuino ad occuparsi, con altrettanto organica attenzione, dell'informazione giudiziaria, studiandone e denunciandone i meccanismi e le distorsioni, ma anche, apprezzandone gli aspetti positivi.-

Sempre più delicato è il ruolo dell'Avvocato, portatore di interessi di tutela del proprio assistito, ma, proprio per tale ruolo, anche componente insostituibile nella tutela di interessi pubblici garantiti dalla Costituzione. È pertanto essenziale che chi viene chiamato ad esercitare tale ruolo abbia sempre presente che la funzione costituzionale che esercita gli impone il rispetto rigoroso di tutte le norme sostanziali e processuali, ma, con pari rilevanza, delle norme del codice deontologico che presiede alla nostra Professione.-

Il codice deontologico forense regola all'art.18, rubricato "*Doveri nei rapporti con gli organi di informazione*", un aspetto della vita professionale che nel tempo ha assunto sempre maggiore rilievo, di pari passo con la diffusione dei mezzi di informazione presso i cittadini e le imprese.-

Si pensi che quando, nel 1993, Remo Danovi pubblicò un "Codice Deontologico Forense" recante le norme che poi, in gran parte, avremmo ritrovato nella successiva codificazione operata dal Consiglio Nazionale Forense, e raccolse, a corredo, le decisioni, rilevanti in ambito deontologico, della Magistratura e, soprattutto, del Consiglio Nazionale Forense, oltrechè dei Consigli dell'Ordine, non dedicò una specifica disposizione alla regolazione dei rapporti tra l'Avvocato e la stampa.-

Tuttavia, l'evolversi delle esigenze, di pari passo con l'evolversi dei mezzi di comunicazione, ha reso necessaria una puntuale regolamentazione del rapporto del

difensore con la stampa, proprio attraverso la disposizione del summenzionato art. 18, che statuisce: *“Nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine. L'avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l'anonimato dei minori.”*. La norma in esame si occupa dei rapporti dell'Avvocato con gli organi di informazione. Il Codice Deontologico Forense impone all'Avvocato, nei summenzionati rapporti, di ispirarsi a criteri di equilibrio e misura. Tale disposizione è volta altresì a salvaguardare il rispetto di principi basilari della professione forense, quale quello di riservatezza, al quale si affianca, rafforzandolo, il dovere di discrezione.-

Basti ricordare, in proposito, l'importanza del dettato dell'articolo 9 del Codice Deontologico Forense che sancisce, quale dovere - ma anche diritto primario e fondamentale - quello del segreto professionale nelle sue varie espressioni e connotazioni. L'articolo 18 fornisce poi agli Avvocati un utile chiarimento: *“con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine”*. Laddove non vi sia il vincolo imposto dal segreto di indagine, è deontologicamente lecito fornire notizie agli organi di informazione, ma sotto la duplice condizione che l'Avvocato abbia ottenuto il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo interesse dello stesso. A tal proposito, dirimente è la massima della decisione resa dalle Sezioni Unite della Cassazione civile, 11 dicembre 2007 n. 25816, Borra C. Cons. ord. avv. Vicenza e altro, in Giust. civ. 2008, 12, 2805: *“La propalazione di notizie relative ad una controversia in corso da parte dell'avvocato che vi svolge il suo patrocinio lede l'interesse delle parti alla non pubblicizzazione della vicenda giudiziaria che le riguarda. Integra, pertanto, illecito disciplinare per violazione dei doveri di lealtà, correttezza, segretezza e riservatezza il comportamento dell'avvocato che, in pendenza di causa, comunichi alla stampa un suo atto relativo all'oggetto del giudizio e renda dichiarazioni relativamente allo stesso oggetto; né l'illecito è escluso per il fatto che la parte da lui patrocinata non se ne sia doluta. (Conferma Consiglio nazionale forense 6 dicembre 2006 n. 215).”*.-

In ogni caso, deve essere assicurato l'anonimato dei minori.-

Fondamentale, sempre ai fini di un corretto comportamento nei rapporti con gli organi di informazione, è l'art. 57 del codice deontologico forense, che dispone: *“L'avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o*

interviste e convocare conferenze stampa. La violazione dei divieti di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi". Pertanto, l'art. 57 impone al professionista di improntare il proprio comportamento nei confronti degli organi di informazione a criteri di misura e di equilibrio. Strettamente collegato a tali aspetti, è l'art. 35 cod. deont., rubricato "Dovere di corretta informazione". La pubblicità informativa deve essere svolta nel rispetto dei doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.-

Il codice deontologico, infatti, non consente una pubblicità indiscriminata, ma soltanto la diffusione di specifiche informazioni sull'attività svolta, sul titolo professionale, sulla denominazione dello studio e sull'ordine di appartenenza (art. 35, co. 3, cod. deont.), al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che cerchi assistenza.-

Analogamente, nel pubblicizzare la propria attività, l'avvocato: - non può rivelare i nomi dei propri clienti anche se questi vi consentano (art. 35, co. 8, cod. deont.); - non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivocate, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale; - non può utilizzare il nome di professionista defunto che abbia fatto parte dello studio; - non può indicare i nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento (art. 35, co. 4, cod. deont.).-

L'iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di «praticante avvocato», con l'eventuale indicazione di «abilitato al patrocinio» qualora abbia conseguito tale abilitazione.-

Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione. La violazione di tali doveri comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.-

Infine, si ricordi che, ai sensi dell'art. 17 cod. deont., l'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e la struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e sui titoli scientifici e professionali posseduti. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico devono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivocate, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative, e devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.-

Norme, quelle appena citate, spesso totalmente disattese dagli stessi avvocati con evidente compromissione della dignità e della riservatezza degli assistiti.-

Sarebbe, pertanto, necessario ed opportuno che ciascuno di noi, proprio in quanto operatore del diritto, assumesse un contegno quanto più possibile equilibrato e “parsimonioso” nei rapporti con gli organi di informazione, cercando di circoscrivere l’attività giudiziaria nelle aule di giustizia, sempre nel rispetto delle norme deontologiche e procedurali, limitandosi, solo se richiesto, ad una narrazione oggettiva e scevra da interessi personali dei fatti, ma soprattutto sempre improntata alla massima tutela giudiziaria e personale dei nostri assistiti.

4.C) I precedenti del Consiglio Nazionale Forense

I precedenti, in sede giurisdizionale, del Consiglio Nazionale Forense, in materia di rapporti tra avvocatura e mass media da noi reperiti sono i seguenti: C.N.F. RD n. 139/06; C.N.F. RD n.26/09; C.N.F. RD n. 150/11; C.N.F. RD n. 34/13.-

Pur non essendo molti, si rintraccia, facilmente, l’angolo prospettico che assume l’organo giudicante rispetto alla problematica in argomento.-

Il corretto rapporto con gli organi di stampa passa attraverso il rispetto della normativa deontologica specifica di riferimento senza però slegarsi ma, di contro, nutrendosi dei limiti imposti dai canoni del decoro e della dignità, di cui all’art 5 del C.D.F.-

L’avvocato deve occuparsi del caso affidatogli, mantenendolo nell’ambito del rapporto strettamente professionale instaurato con il cliente, a prescindere dalla soluzione positiva cui può portare la divulgazione della notizia attraverso gli organi di stampa.-

L’interesse della parte assistita alla riservatezza va, dunque, anteposto a qualunque altro.-

Il corretto operare del professionista deve sempre ispirarsi, nell’interesse della collettività, prima ancora di quello personale o di categoria, alla salvaguardia della dignità, del decoro e della probità.-

In riferimento all’art. 9 C.D.F., si deve evidenziare che la deontologia forense ha uno dei suoi fondamenti nel rispetto della riservatezza del rapporto avvocato – cliente, che obbliga il primo al vincolo di tenere riservata la stessa esistenza del rapporto, con particolare riguardo alla trattazione/esternazione dell’oggetto del mandato difensivo.-

Il rispetto di tale vincolo da parte dell’avvocato è condizione della realizzazione del diritto costituzionale del cittadino a difendersi.-

Il ruolo di difensore si deve svolgere percorrendo le strade previste dall'ordinamento per la tutela dei diritti dell'assistito.-

È considerato disdicevole per la professione forense utilizzare i mezzi di comunicazione di massa per addivenire a soluzioni dei casi affidati al professionista, che deve cercare una soluzione nell'alveo che l'ordinamento giuridico gli assegna.-

Riguardo la pubblicazione di atti processuali, il punto di riferimento rimane l'art. 114 c.p.p., ma la sua applicazione in materia disciplinare è finanche più stringente di quella processual-penalistica.-

Anche quando la disposizione ora richiamata non sia applicabile, sotto il profilo penalistico, non può non considerarsi che l'avvocato, in quanto difensore di una parte processuale, è obbligato, in tale veste, al rispetto dei doveri contenuti negli artt. 5 (doveri di probità, dignità e decoro) e 6 (doveri di lealtà e correttezza) del Codice Deontologico Forense.-

Egli deve astenersi dal pubblicare atti del procedimento ancora in corso nella fase dibattimentale, nel quale è difensore.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il codice deontologico individua espressamente, fra le norme in esso contenute, quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile.-

In verità, il nuovo Codice approvato dal CNF prevede una sanzione in ogni sua parte: o mediante una disposizione di chiusura nel titolo I dedicato ai principi generali (art.20), o specificamente in ogni disposizione (artt.23-73).-

Se questo è il quadro di riferimento entro cui si spiegano le norme del Codice deontologico, pare evidente che tutta la disciplina ad esso inerente sia ispirata ad esigenze di tutela del pubblico interesse, in assoluta coerenza con la necessità costituzionale della difesa nel processo, e con la funzione anch'essa "pubblica", e non più meramente privata, del difensore, tra l'altro per come espressamente afferma il Codice deontologico all'art.9 (*"Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza"*)³.-

³ Dalla Relazione Illustrativa al Codice, pagg. 1-4, www.consiglionazionaleforense.it

Tant'è, che sovente ed a giusta ragione, si indica nell'art 21 della Costituzione la disposizione da cui partire per affrontare l'ampio tema che ci occupa, cioè il rapporto tra difensore e media.-

Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto od altro mezzo di diffusione, nell'ottica dell'avvocato, è però argomento da utilizzare con cautela, a volte lo si ricorda impropriamente, legittimandosi così alcune letture distorsive del principio generale.-

Ciò è tanto più vero sol considerando le molteplici sfaccettature e le molteplici ragioni che oggi spingono il difensore a dare un proprio contributo ai mezzi di comunicazione.-

Pertanto è chiara la difficoltà del legislatore nel regolamentare tutte le possibili occasioni o ragioni di questo rapporto, rinviando per forza di cose ad un accertamento nel concreto, "caso per caso", creando così non pochi dubbi in termini di certezza soprattutto per ciò che attiene all'aspetto sanzionatorio dei comportamenti scorretti.-

Né tale esigenza di certezza viene risolta con il novellato art. 18 Cod. Deont., sovente indicato come il vero nucleo dei rapporti tra avvocato e media.-

Tale disposizione, rubricata come "doveri nei rapporti con gli organi di informazione" infatti, afferma testualmente: *"1. Nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine. 2. L'avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l'anonimato dei minori".-*

Come ricordato, l'art 20 afferma poi che la violazione di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi di cui ai titoli successivi del codice.-

Di rapporti con gli organi di informazione, dopo le premesse generali del titolo I del Codice, si parla nel titolo IV rubricato "doveri dell'avvocato", in cui è testualmente sancito, all'art. 57: *"1. L'avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa", poggiando poi l'accento sulla specifica tutela del minore (co.2) e prevedendo esplicitamente la sanzione della sospensione da due a sei mesi dall'esercizio della professione in caso di violazioni (co.3)".-*

Tale disposizione "specifica, integra tipizza, per quanto possibile, i doveri già previsti dall'art 18 nell'ambito dei principi generali e valorizza, come criteri conducenti questo rapporto, oggi spesso

patologico e degenerato, con il mondo dei media quelli dell'equilibrio, della misura, della discrezione, della riservatezza, con il dovere di assicurare in ogni caso l'anonimato dei soggetti minori d'età (ed al riguardo, innovando rispetto alla già licenziata bozza del codice, è stato inserito ora il comma 2 in diretta saldatura col principio già espresso in sede di art.18)⁴.-

L'art 57 dunque, è norma di chiusura dell'intero sistema, che esplicita in maniera definitiva una serie di concetti già espressi nelle norme precedenti, dal richiamo ai doveri di segretezza e riservatezza (art.13), al divieto di accaparramento della clientela (art.37), fino alla salvaguardia dell'interesse del cliente e della immagine della professione forense (art.9 -13-18).-

Tutte le norme citate (artt.13-18-57) poggiano poi su un concetto interessante per il tema che ci occupa, vale a dire le "esigenze di difesa della parte assistita". In particolare, l'art.57 la inserisce in via di eccezione ("fatte salve le esigenze...").-

Anche questa è una espressione piuttosto generica, soprattutto perché non si comprende bene come possa determinarsi *ex ante* una siffatta opportunità, se non nella mera convinzione di un difensore, che però proprio per questo potrebbe avere dei risvolti impreveduti o contrari, pregiudicando dunque proprio quei "diritti" o comunque quelle "circostanze utili alla difesa" che intendeva preservare.-

Se poi si accetta quel pensiero un po' complottista ma dotato anche di crudo realismo per cui, ad esempio, ogni trasmissione televisiva, ogni "processo mediatico", ogni invito che si fa al difensore di questo o quell'imputato a parlare in TV, costituisca in vero una "trappola" a cui il difensore non deve abboccare⁵, pare del tutto evidente come la deroga *incidenter tantum* posta dall'art.57 debba trovare un'applicazione del tutto residuale.-

Certamente, però, dire delle "esigenze di difesa della parte assistita" non equivale a "esigenze dell'assistito", tantomeno "del difensore": vi è cioè un marcato accento che il legislatore dà ancora una volta al processo, unica sede naturale della difesa.-

Ed allora, da una parte la necessaria genericità delle affermazioni di principio, dall'altra parte i relativi problemi connessi alla reazione sanzionatoria dell'ordinamento, con l'inevitabile conclusione che l'accertamento di ogni violazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice disciplinare.-

⁴ Dalla relazione illustrativa del codice, www.consiglionazionaleforense.it

⁵ G. Flora

Sul tema peraltro era già intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite, in funzione dirimente, senza però riuscire nell' audace intento di fugare ogni dubbio⁶ .-

Non è però questo l'unico problema interpretativo che si rinviene nel Codice.-

Si pensi ad esempio all'art.1 : "1. L'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.".-

E' difficile non rilevare l'incongruenza: la tutela "in ogni sede" dell'inviolabilità ed effettività della difesa sembra per un verso giustificare un utilizzo diffuso dei mezzi d'informazione per il difensore, il quale nel processo deve badare solo a che il contraddittorio sia regolare, norma che costituisce un chiaro ritorno alle ragioni dell'art. 111 della Costituzione.-

Pare del tutto evidente che proprio il principio di cui all'art. 1 sia in realtà solo "la cornice" entro cui si deve muovere l'azione difensiva, attraverso tutti i canoni imposti dalla deontologia, ma forse è proprio per questo che ci si sarebbe aspettati una maggiore incisività del legislatore nello specificare meglio i concetti di "decoro", "dignità", piuttosto che "esigenze della difesa".-

Questo dunque il quadro normativo e deontologico di riferimento.-

E' chiaro che tutto quanto detto deve essere rapportato al particolare momento storico entro cui tali norme si spiegano .-

L'inarrestabile ascesa dei mass media nel processo è forse una diretta conseguenza dei profondi cambiamenti imposti dal C.N.F (ma non solo) al ruolo dell'avvocato.-

Si è spesso detto che nei Paesi di civil law ed in particolare in Italia, l'avvocatura ha sempre mantenuto un ruolo distaccato rispetto a tutto ciò che riguardava i media, sia nel processo, sia per ciò che attiene agli strumenti pubblicitari.-

D'altra parte, se l'inchiesta amaramente descritta come "Tangentopoli" avvenisse oggi, probabilmente l'opinione pubblica riconoscerebbe gli illustri imputati anche attraverso i

⁶ Cass. Sez. Un. n. 9097 del 3 maggio 2005 "In tema di giudizi disciplinari, le deliberazioni con le quali il Consiglio Nazionale Forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono regolamenti adottati da un'autorità non statale in forza di autonomo potere in materia che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell'art. 3, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, onde, trattandosi di legittima fonte secondaria di produzione giuridica, va esclusa qualsiasi lesione del principio di legalità, considerando altresì come tanto la tipologia delle pene disciplinari quanto l'entità delle stesse tra un minimo ed un massimo, ove graduabili, siano prestabilite dalla normativa statale...**Né incide sulla legittimità costituzionale delle norme con le quali l'Ordine individua i comportamenti suscettibili di sanzione la mancata, specifica indicazione di tutte le ipotizzabili azioni ed omissioni lesive del decoro e della dignità professionali, poiché anche in tema di illeciti disciplinari, stante la stretta affinità delle situazioni, deve valere il principio - più volte affermato in tema di norme penali incriminatrici "a forma libera"- per il quale la predeterminazione e la certezza dell'inculpazione sono validamente affidate a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice (nella specie, quello disciplinare) opera"**)

propri difensori, come avviene oggi per tutti i processi di grande clamore mediatico, dal “delitto-Scazzi” al “caso-Bossetti”, tanto per fare alcuni esempi.-

Ciò è chiaramente il sintomo di un profondo cambiamento, e fors’anche di un eccessivo appiattimento alle ragioni della mediatizzazione, influenzato, forse, anche da motivi di opportunismo, più che di opportunità, sin troppo evidenti se si considera l’evoluzione legislativa in tema di “informazioni pubblicitarie” che riguardano l’avvocatura.-

Eppure, fino a qualche anno fa, qualche illustre autore aveva addirittura così sentenziato: *“La pubblicizzazione dell’attività professionale è vietata perché ritenuta rispondente a criteri mercantili, antitetici al prestigio della professione e al rapporto fiduciario che ne è alla base; e di fatto la pubblicità introduce un elemento di suggestione e di amplificazione che è del tutto estraneo all’attività legale”*⁷.

Lo stesso C.N.F. , qualche tempo prima , appariva ugualmente netto nella chiusura: *“Il ripudio di mezzi pubblicitari di ogni genere costituisce tradizione e vanto dell’avvocatura italiana che nel corso dei decenni ha sempre confermato il rifiuto di emulazione diverse da una dignitosa gara di meriti dimostrati attraverso le opere e lo studio”*⁸.-

Sulla materia ha inciso, evidentemente, non soltanto l’art 49 del Trattato CE, che vieta ogni restrizione alla libera circolazione dei Servizi, ricomprendendo in essi anche l’attività libero- professionale, che aveva portato ad una parziale apertura operata dallo stesso Consiglio Nazionale Forense con l’introduzione dell’art.17 bis del Codice deontologico sugli strumenti di pubblicità consentiti, ma soprattutto la l. 4 agosto 2006 , n.248 (c.d. decreto-Bersani) che statuisce all’art.2 lett b) l’abrogazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono il divieto, anche parziale di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine”.-

Nonostante le iniziali remore o i tentativi di ridimensionamento operati dal C.N.F. avverso la nuova disciplina⁹, la nuova normativa statale ha inciso profondamente sul nuovo Codice Deontologico, una prima volta proprio nel 2006, con l’introduzione dell’art. 17 bis, una seconda volta con la modifica dell’art.35 nella odierna formulazione del Codice, che recepisce in toto le più recenti determinazioni dell’Antitrust¹⁰.-

⁷ Remo Danovi, “Corso di ordinamento professionale e deontologia”, 1995, da www.diritto.it/docs

⁸ C.N.F., decisione del 23 aprile 1991 n.56

⁹ Comunicazione CNF a tutti gli Ordini del 4 settembre 2006

¹⁰ Decisione Antitrust n.25487 del 15 giugno 2015

Ed invero, con delibera del C.N.F. del 22 gennaio 2016, si optava per una modifica in senso estensivo della norma sui doveri d'informazione, aggiungendo al comma 1 la dizione "quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse" (riferendosi alle informazioni date dal difensore sulla propria attività professionale), e soprattutto sopprimendo i commi 9 e 10, disposizioni che avevano un carattere marcatamente restrittivo circa l'utilizzo di siti web a fini pubblicitari¹¹.-

A ciò si aggiunga, ritornando solo per un attimo a quanto già detto circa l'art.18, che non è più soggetta ad alcuna autorizzazione del Consiglio dell'Ordine la prassi di tenere o curare rubriche fisse di approfondimento giuridico su giornali, Tv o Radio, fermo restando i principi di correttezza e decoro dallo stesso enunciati, oltre che per l'appunto i doveri di corretta informazione (art. 35) ed il divieto di accaparramento di clientela (art. 37).

In definitiva, dunque, è forse con il meccanismo pubblicitario che l'avvocatura ha di fatto sdoganato i suoi rapporti con i media, con la deontologia, nei termini in cui l'abbiamo conosciuta e studiata, che "sembra crollare davanti al Dio Denaro, con mutamenti verso quell'ottica mercantile da sempre osteggiata"¹².-

Né, francamente, paiono dirimenti i pur autorevolissimi interventi della Corte di Cassazione sul tema, la quale ha sovente posto il richiamo ai principi di dignità e decoro della professione come limiti per una corretta informazione, ma che di fatto appaiono richiami piuttosto deboli di fronte alle manifeste esigenze di certezza e di rigore nell'accertamento dei casi più problematici¹³.-

Se questo è il quadro di riferimento da cui muovere nell'indagine dei rapporti tra difensore e media, alla luce delle nuove riforme e del nuovo codice deontologico, appare chiaro che la mediatizzazione del processo non può più evocarsi evidenziando, come spesso si fa, tutte le colpe di una Procura, o di un Giudice.-

Non basta più interrogarsi sul se la mediatizzazione di un processo sia qualcosa che il difensore è sempre costretto a subire, ma bisognerebbe anche chiedersi se essa abbia anche dei risvolti favorevoli, anche non voluti, o se, anche solo a volte, possa costituire un'onda favorevole, da sfruttare magari con disincanto, sia nel processo che al di fuori di quello,

¹¹ I commi soppressi così recitavano: "L'avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso.-10. L'avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l'indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni od esterni al sito."

¹² Da un articolo a cura dell'Avv. Antonino Ciavola, 23 maggio 2016 consultabile su www.altalex.com.

¹³ *Ex multis* si veda Cass. Sez. Un., 18 novembre 2010 n.23287.

come forma di autolegittimazione del difensore stesso oltre che del suo lavoro, in un senso cioè non troppo dissimile da quanto spesso si evidenzia polemicamente per altri gli soggetti del processo.-

Assistiamo sempre più frequentemente infatti alla continua necessità di coinvolgere l'opinione pubblica, e ciò è ancor più evidente per ciò che attiene ai rapporti con la TV, in cui l'avvocato (*rectius* l'esperto di diritto), sciorina regole, le traduce in modo da renderle accessibili, o peggio viene invitato a parlare del processo che ha clamore mediatico, magari proprio quello in cui è nominato, e lo fa ripetutamente.-

Le insidie che il concetto di "mercato" ha in sé sono sin troppo note, e diventano enormi se la "fiducia" che invece ha tradizionalmente retto i rapporti tra il libero professionista ed il cliente diventa anch'essa un "prezzo".-

D'altra parte, come si spesso messo in rilievo, "l'attrazione fatale" che può legittimamente provarsi verso i media tende più a pregiudicare che ad esaltare le ragioni della difesa, specialmente quella dell'imputato, perché l'opinione pubblica è spesso fonte di squilibrio tra le parti del processo, tra accusa e difesa.-

Come illustri giornalisti hanno spiegato, il motivo è semplice: ha molto più mordente, è molto più vendibile la notizia che accusa taluno di aver commesso un crimine efferato, piuttosto che quella che l'indagato non c'entri nulla¹⁴.-

Si aggiunga che la imperscrutabilità delle formule giudiziarie, letta unitamente al contesto sociale che viviamo, caratterizzato da una diffusa mancanza di etica comportamentale della classe dirigente tutta, inficia la credibilità pubblica del processo.-

È molto più facile e apparentemente corretto ascoltare la diretta voce della persona offesa in una trasmissione televisiva, piuttosto che formarsi un'opinione, ascoltando il suo esame e controesame.-

La prima esperienza appare immediata, quasi naturale, poiché la potenza del mezzo televisivo è proprio in ciò: nel far apparire come vero quello che vero non è.-

Nel caso di specie, la vittima che narra un evento in televisione, intervistata da un abile giornalista, ci fa apparire i fatti come se rivivessero dinnanzi ai nostri occhi, perdendo noi quasi la cognizione del fatto che siamo dinnanzi ad un semplice racconto.-

La seconda esperienza è frammentata, rotta da questioni processuali, il teste è limitato anche nell'eloquio al doversi attenere ai fatti di causa, dovendosi finanche astenersi dal riferire su alcuni temi.-

¹⁴ Massimo Bordin, intervento all'incontro presso la Camera Penale di Firenze dal titolo "Lo spettacolo della consapevolezza. Prassi, media, fiction"; <https://www.radioradicale.it/scheda/492376/lo-spettacolo-della-consapevolezza-prassi-media-fiction>

Pensiamo all'ufficiale di p.g..-

Questi nel processo penale non può riferire sul contenuto delle intercettazioni, non può riferire su ciò che gli hanno detto le persone informate sui fatti, su ciò che gli hanno riferito fonti anonime, sulle voci correnti nel pubblico.-

Immaginiamo lo stesso teste ufficiale di p.g. che si accomoda in una trasmissione televisiva e parla liberamente.-

Lo spettacolo sarà molto più comprensibile e poco importa se quello che si comprende è vero o meno.-

Non per ultimo, il fatto di interesse processuale, attraverso il mezzo di comunicazione, specialmente se televisivo, apparirà sgorgare spontaneamente dallo schermo, con qualche accorto intervento del conduttore, che in parte saprà posizionarsi dietro l'immagine dei fatti, in parte, quando emergerà, lo farà apparendo agli spettatori come uno di loro.-

Lo stesso fatto trattato in ambiente giudiziario, apparirà, visti i molteplici interventi delle parti processuali e del giudice, uscire più dalla bocca di costoro che dai fatti.-

No si può pretermettere che le parti tecniche processuali ed il giudice, per giunta, sono a vario titolo membri di una classe dirigente estranea alla comunità ed in cui la collettività non crede più.-

Ecco perché l'unica verità risulta quella fornita dai mass media.-

Si comprende, allora, l'importanza della funzione dei mezzi di informazione nel nostro Paese e la necessità che tale funzione sia svolta in modo serio, responsabile e, soprattutto, "secondo verità".-

Il richiamo al rispetto delle norme deontologiche di tutti i protagonisti del processo e di quanti sono chiamati a raccontarlo, è, dunque, assolutamente doveroso, ma, soprattutto, è necessario ad esercitare correttamente e senza distorsioni, il diritto-dovere di informare i cittadini, nel contempo riscoprendo e rinfrancando gli esautorati ruoli dei professionisti che partecipano al rito processuale.-

I componenti dell'Osservatorio

Avv. Raffaele Brescia

Avv. Elena Florio

Avv. Ugo Alberti

Avv. Gabriele Posteraro

Avv. Francesco Tenuta

Avv. Emma Tropea